



Indicazioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia

(Determinazione Dirigenziale n.161 del 26/05/2014)

Le seguenti indicazioni tecniche hanno l'obiettivo di fornire elementi operativi certi per l'esecuzione delle attività forestali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco. Hanno altresì l'obiettivo di ottemperare al criterio di sostenibilità delle stesse attività in sintonia con la disciplina di tutela vigente nel Parco (ai sensi dell'Allegato "A" al d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco ed ai sensi delle disposizioni della L. 394/1991). Le indicazioni tecniche sono inoltre necessarie ad assicurare il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie e delle specie animali e vegetali, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE nonché delle norme nazionali e regionali di recepimento.

Nelle aree boschive ricadenti nel territorio del Parco la disciplina di tutela di cui all'art. 3, c. 1, lett. q) dell'allegato A al DPR 10/03/2004, stabilisce il divieto del taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 lett. c) che consente l'esecuzione di interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento ed il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea ed arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con specie autoctone.

Nel territorio del Parco sono presenti numerose aree boscate di proprietà pubblica e privata costituite da popolamenti quercini, prevalentemente cedui invecchiati, che evolvono lentamente e spontaneamente verso fustaie a struttura irregolare. Sono anche presenti soprassuoli artificiali a prevalente presenza di conifere che, impiantati negli anni '60 e '70 del secolo scorso al fine della protezione dal dissesto idrogeologico, stanno ora naturalmente evolvendosi verso cenosi più complesse in cui le latifoglie termo-mesofile e le essenze tipiche della macchia si stanno affermando.

Il livello di biodiversità delle aree boschive è perciò sicuramente aumentato nell'ultimo trentennio. Tuttavia ciò è l'effetto di una mancata gestione piuttosto che di una gestione orientata e naturalistica. Attualmente, nelle aree forestali private e pubbliche, si dispone di un buon materiale di base su cui, alla luce della nuova visione del bosco non più produttiva ma essenzialmente bio-ecologica, sociale ed estetica, si può agire per aiutare l'affermazione di cenosi ben strutturate e più stabili.

Alla luce di ciò si ritiene che alcune attività selvicolturali tradizionali all'interno dell'area naturale protetta debbano essere repentinamente riconvertite verso pratiche più sostenibili e consone con la disciplina di tutela del Parco.

Le seguenti indicazioni tecniche consentono, agli operatori selvicolturali pubblici e privati, ai gestori di infrastrutture a rete, alle Autorità pubbliche competenti in materia forestale ed ambientale ed ai proprietari/conduttori di fondi, di agire con tranquillità e certezza nel territorio del Parco.







Indicazioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia

1. Premessa

Fermi restando le procedure autorizzative dell'Ente e quanto previsto in particolare dall'art. 11 comma, 3. della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1. lett. c) dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia nonché dal Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007", le cui disposizioni integrano la disciplina di tutela del Parco, le seguenti indicazioni tecniche sono rivolte agli operatori forestali pubblici e privati. Restano altresì valide le disposizioni del Regolamento Regionale n. 1 del 18 gennaio 2002 "Tagli boschivi" per quanto applicabili e non in contrasto con le finalità e con la citata disciplina di tutela vigente nel territorio del Parco.

2. Periodo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali

Gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati devono essere effettuati dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni anno, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica nel periodo di nidificazione, di riproduzione e di allevamento della prole.

Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.

Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente e qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle stesse aree boschive da pericoli imminenti.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite esclusivamente con mezzi manuali (motoseghe), mentre l'esbosco può essere eseguito con mezzi gommati di piccole dimensioni (trattori tipo frutteto, ecc.).

3. Habitat del legno morto

Gli interventi selvicolturali possono prevedere tagli selettivi di diradamento moderato dal basso, devono prevedere il rilascio in campo di almeno dieci piante arboree per ettaro, morte o deperienti, sia in piedi che aduggiate, scelte fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna, devono inoltre essere identificati almeno dieci esemplari di particolari caratteristiche fenotipiche e diametriche per l'accrescimento indefinito. Tali alberi devono essere contrassegnati con un bollo di vernice gialla indelebile.

4. Conservazione del sottobosco

Gli interventi selvicolturali devono essere indirizzati ad una gestione naturalistica che incrementi il livello di biodiversità forestale e favorisca la formazione di popolamenti disetanei e pluristratificati.

Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali. Interventi di contenimento possono essere attuati per le specie striscianti o lianose quali il rovo (Rubus ulmifolius), l'edera (Edera helix), la stracciabraghe (Smilax aspera), il caprifoglio (Lonicera implexa), clematide (Clematis vitalba).





È consentita l'eliminazione, mediante rimozione delle ceppaie o modalità diverse autorizzate dall'Ente, delle sole specie alloctone ed in particolare ailanto (Ailanthus altissima) e robinia (Robinia pseudoacacia).

5. Individuazione delle piante da preservare al taglio

Negli interventi di miglioramento boschivo relativi ai popolamenti di latifoglie, le piante da preservare al taglio devono essere marcate con anello in tinta verde ovvero con altro colore fortemente visibile determinato in progetto, all'altezza di 1,30 metri da terra e numerate al ceppo. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui viene indicato il diametro a 1,30 m, il numero e la specie. L'individuazione delle piante può essere coadiuvata da apparecchiature satellitari di posizionamento geografico.

Le piante da tagliare vanno contrassegnate con il martello forestale impresso al piede al fine di consentire le operazioni di controllo da parte delle Autorità competenti oppure con anellatura di colore rosso all'altezza di 1,30 metri da terra.

6. Interventi forestali in corrispondenza di elettrodotti, di strade e di strutture lineari in pietra a secco.

Al fine di consentire il corretto funzionamento di elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero mediante potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.

Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i sei metri, è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.

Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di 3-5 metri tra conduttori e vegetazione. Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo da non arrecare danno alla rinnovazione vegetazionale.

La vigente disciplina di tutela del Parco non consente l'apertura di nuove piste di servizio e di esbosco se non contemplate in specifici piani di assestamento forestale ovvero di gestione pluriennale forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.

Il taglio delle piante arboree poste sulle banchine che fiancheggiano la rete viaria deve essere selettivo e dovrà interessare solo gli esemplari che riducono la sede stradale. Possono pertanto essere eliminate mediante taglio raso, nell'interesse dell'incolumità pubblica, soltanto le piante presenti a ridosso delle sede stradale, cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa asseverazione di un tecnico forestale ed autorizzazione di questo Ente.

Per le piante arboree che non determinano problemi di sicurezza alla viabilità è consentita la sola eliminazione dei polloni con diametro inferiore a 5 cm, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento della stessa ad alto fusto. Gli alberi che costeggiano le strade dovranno essere sottoposti a spalcatura dei rami più bassi e delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m, al fine al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma e di consentire il transito anche a furgoni o mezzi di grosse dimensioni. In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatira dei rami sporgenti al fine di ripristinare la visibilità degli stessi.





Per le piante erbacee e sarmentose deve essere eseguito il taglio raso su tutta la banchina e la rimozione dei residui, devono essere preservate tutte le piante arbustive che crescono a ridosso dei muri e non interferiscono con le dimensioni della carreggiata. Il taglio deve essere effettuato prima dell'inizio del periodo di massimo rischio incendi e va ripetuto qualora piogge tardive determinino un rigoglioso ricaccio.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con il rischio incendi e con la sicurezza stradale.

Si rammenta il divieto assoluto dell'uso di diserbanti chimici nella zona 1 del Parco. In ogni caso se ne sconsiglia l'uso in tutta l'area protetta, al fine di evitare la presenza di materiale secco a bordo strada facilmente infiammabile oltre la presenza al suolo di elementi tossici che possono entrare nella catena alimentare della fauna selvatica.

7. Messa in sicurezza delle aree boschive.

All'interno delle aree boschive entro il 15 giugno dovranno essere realizzate fasce tagliafuoco perimetrali "verdi" dell'ampiezza di cinque metri. In tali fasce la vegetazione erbacea, arbustiva e la rinnovazione dovrà essere contenuta mediante il taglio raso, mentre la vegetazione arborea già affermata dovrà essere spalcata fino ad un terzo dell'altezza della pianta al fine di evitare che il fuoco radente passi in chioma.

Le piste forestali esistenti, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio incendi, dovranno essere pulite mediante trinciatura della vegetazione e rese percorribili al fine di permettere la penetrazione dei mezzi di soccorso in caso di incendio. Le scarpatine laterali qualora esistenti dovranno essere diserbate con mezzi meccanici e, se necessario, la terra che le costituisce potrà essere usata per colmare il fondo della pista e ripristinare la viabilità. La vegetazione arborea posta ai lati delle piste dovrà essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

8. Messa in sicurezza delle aree pascolive e dei seminativi.

Non è consentita in alcun modo la realizzazione di "precese" su aree coperte da pascolo naturale sulle quali si dovrà cercare di ridurre la biomassa mediante il pascolamento

Le "precese" dovranno essere realizzate su tutti i seminativi incolti o a riposo entro il 31 maggio. Sui terreni in coltura le precese dovranno essere realizzate subito dopo la mietitura o comunque entro il 15 luglio, a cura dei proprietari/conduttori e secondo le vigenti disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie ovvero prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi boschivi.

9. Distruzione dei residui vegetali provenienti da interventi selvicolturali.

Il materiale non commercialmente utile, derivante da interventi selvicolturali, può essere sminuzzato in loco con appositi biotrituratori e sparso al suolo al fine di aumentare la quantità di sostanza organica nel suolo. Qualora la biotriturazione non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui vegetali devono essere fascinati ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, ovvero devono essere allontanati dall'area boschiva.

